



Dott. SILVIO DOTTORI
NOTAIO

Studio principale: Corso della Rinascita n. 32 - Ficulle (TR)
Studio secondario: Viale Cesare Battisti n. 34 - Attigliano (TR)

REPERTORIO N. 88

RACCOLTA N. 71

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di febbraio
(22/02/2020)

Alle ore nove e minuti cinquantasette, nel Comune di Attigliano (TR), Viale Cesare Battisti n. 34, presso il mio studio secondario.

Avanti a me Dott. SILVIO DOTTORI, Notaio in Ficulle, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Terni, Spoleto e Orvieto,

E' PRESENTE:

- **RANALDI PIETRO** nato a Montefiascone (VT) il 25 (venticinque) agosto 1973 (millenovecentosettantatré), domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui in appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della: "**A.C.I. PROMOTER S.R.L.**", società con unico socio, con sede legale in Viterbo (VT), Via Adolfo Marini n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Viterbo: 01696850567, R.E.A.: VT - 122046, capitale sociale Euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta virgola zero zero) interamente versato.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità mi richiede di assistere, elevandone verbale in forma pubblica, all'assemblea della società di cui sopra, riunita, in questo luogo, giorno ed ora in forma totalitaria per discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO**:

- 1) Modifica art. 2 dello statuto - Oggetto -;
- 2) deliberazioni accessorie e conseguenti.

Aderendo alla richiesta, io Notaio, do atto di quanto segue:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, su designazione unanime, il costituito sig. Ranaldi Pietro.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

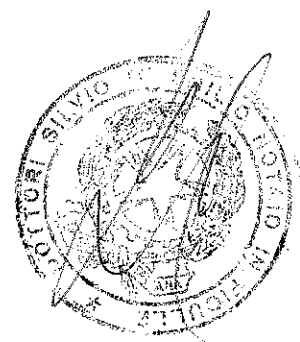
Il presidente constata e fa constatare che: 1) è presente, di persona o per delega, dell'intero capitale sociale, rappresentato da: - "**AUTOMOBILE CLUB DI VITERBO**", con sede in Viterbo, C.F. 00060470564, socio titolare dell'intero capitale sociale, rappresentato dal presidente Dott. Zucchi Sandro, che dichiara di essere autorizzato all'intervento ed alla delibera di cui all'ordine del giorno giusta delibera del consiglio direttivo dell'ente **AUTOMOBILE CLUB DI VITERBO** del 31 gennaio 2020, giusta foglio presenze che, previa lettura, si allega sotto la lettera "A";

2) è presente l'intero organo amministrativo nella persona di: sé medesimo nella qualità di Amministratore Unico;

3) la Società non è dotata di Organo di Controllo e/o revisio-

REGISTRATO A
TERNI

in data 22 febbraio 2020
n. 1154
serie 1T



ne;

4) nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Accertata l'identità e la legittimazione del socio presente, il presidente

DICHIARA

la presente assemblea costituita in forma totalitaria ai sensi dell'art. 2479-bis e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Aprendo la trattazione, il presidente espone brevemente all'Assemblea le ragioni che rendono opportuno modificare l'articolo 2 del vigente statuto sociale contenente l'oggetto sociale, proponendo la nuova formulazione della clausola statutaria relativa a detto oggetto sociale. Dopo breve discussione l'assemblea

DELIBERA

1) di modificare l'articolo 2 - Oggetto - del vigente statuto sociale nella seguente formulazione

" Articolo 2 - OGGETTO

La società svolge i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. - Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

La società riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto ed ha ad oggetto, anche contestualmente:

- 1) L'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Automobile Club di Viterbo;
- 2) La produzione di servizi di interesse generale dell'automobilismo italiano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, ed in tale ambito può: curare l'attuazione di ogni forma di assistenza diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli, lo svolgimento di ogni attività di assistenza automobilistica a favore dei soci e dell'utenza in genere, compresa la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, (legge 264/1991); a tale scopo potrà collaborare alle attività degli uffici dell'Automobile Club di Viterbo, fornendo relativi servizi, tra cui quelli di supporto, programmazione, memorizzazione ed elaborazione dati e marketing;

Nell'esercizio delle sopra esposte attività, la società agirà nell'osservanza delle prescrizioni di legge vigenti in materia, nonché di eventuali licenze o permessi che verranno rilasciati dalle competenti Autorità, e si avvarrà altresì ove ne sia il caso, dell'opera di professionisti abilitati all'eser-

cizio delle professioni protette.";

2) di approvare il testo di statuto sociale come modificato dalla precedente delibera, che, previa lettura della parte oggetto di modifica e dispensa dalla lettura della parte non oggetto di modifica, si allega al presente verbale sotto la lettera "B" ;

3) di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle assunte delibere, autorizzandolo ad apportare ogni occorrente modifica ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE

Il presidente dà atto di aver accertato che tutte le delibere assunte dalla presente assemblea hanno ricevuto voto favorevole ad unanimità, espresso dal socio mediante alzata di mano. Non essendovi altro su cui deliberare, non avendo altri chiesto la parola, il presidente

DICHIARA SCIOLTA LA SEDUTA

alle ore dieci e minuti sette.

Il comparente dichiara espressamente di autorizzare me Notaio all'utilizzo dei dati personali per l'adempimento delle formalità di cui al presente atto, il tutto secondo le modalità e le finalità di cui alla normativa, anche dell'Unione Europea, vigente e resa ben nota.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

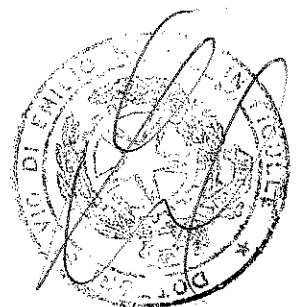
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente, il quale a mia domanda, lo approva espressamente. Il presente atto consta di numero due fogli, scritti da me Notaio in parte con apparecchiature elettromeccaniche e in parte a mano su numero sei pagine.

Viene sottoscritto alle ore dieci e minuti otto.

Sottoscritto:

Ranaldi Pietro

Silvio Dottori Notaio (Sigillo).



ALLEGATO ^A
AL N° 88/71
DI REPERTORIO

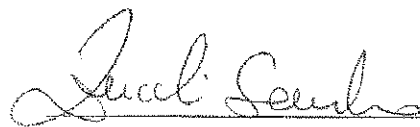
FOGLIO PRESENZA ASSEMBLEA

del 22 (ventidue) febbraio duemilaventi

"A.C.I. PROMOTER S.R.L.", società con unico socio, con sede legale in Viterbo (VT), Via Adolfo Marini n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Viterbo: 01696850567, R.E.A.: VT - 122046, capitale sociale Euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta virgola zero zero) interamente versato.

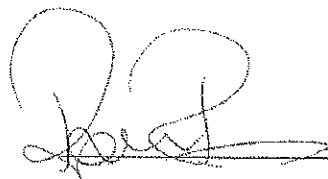
Presenti:

- "AUTOMOBILE CLUB DI VITERBO", con sede in Viterbo, C.F. 00060470564, socio titolare dell'intero capitale sociale, rappresentato dal presidente Dott. Zucchi Sandro, che dichiara di essere autorizzato all'intervento ed alla delibera di cui all'ordine del giorno giusta delibera del consiglio direttivo del 31 gennaio 2020), Socio titolare di una quota pari a Euro 10.330,00 pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale.



Amministratore unico della "A.C.I. PROMOTER S.R.L."

Ranaldi Pietro



**ALLEGATO "B" AL N° 88/71 DI REPERTORIO
STATUTO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

Articolo 1- COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE -

1. È costituita una Società a responsabilità limitata denominata: **"A.C.I. PROMOTER S.R.L."**.
2. La società è controllata da un ente pubblico a base associativa. L'Automobile Club di Viterbo, ente controllante, esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La società realizza la parte prevalente della propria attività con l'Ente Pubblico che la controlla.

Articolo 2 - OGGETTO.

La società svolge i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. - Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

La società riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto ed ha ad oggetto, anche contestualmente:

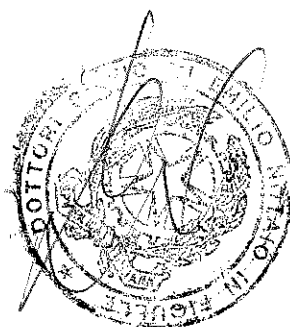
- 1) L'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Automobile Club di Viterbo;
- 2) La produzione di servizi di interesse generale dell'automobilismo italiano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, ed in tale ambito può: curare l'attuazione di ogni forma di assistenza diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli, lo svolgimento di ogni attività di assistenza automobilistica a favore dei soci e dell'utenza in genere, compresa la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, (legge 264/1991); a tale scopo potrà collaborare alle attività degli uffici dell'Automobile Club di Viterbo, fornendo relativi servizi, tra cui quelli di supporto, programmazione, memorizzazione ed elaborazione dati e marketing;

Nell'esercizio delle sopra esposte attività, la società agirà nell'osservanza delle prescrizioni di legge vigenti in materia, nonché di eventuali licenze o permessi che verranno rilasciati dalle competenti Autorità, e si avvarrà altresì ove ne sia il caso, dell'opera di professionisti abilitati all'esercizio delle professioni protette.

Articolo 3 - SEDE -

1. La società ha sede nel comune di Viterbo.
2. La società potrà istituire altrove, purché nella Comunità Europea, sedi secondarie, agenzie, filiali, rappresentanze e stabilimenti e sopprimerli.

Articolo 4 - DURATA -



1. La società è contratta fino al trentuno dicembre 2050 (due milacinquanta).

Articolo 5 - CAPITALE -

1. Il capitale sociale è di euro 10.330,00 (diecimilatrecento trenta e zero centesimi) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci. Non possono essere soci i soggetti privati; questi ultimi soggetti non possono entrare a far parte dell'assetto proprietario mediante l'emissione di qualsiasi strumento finanziario. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifica del capitale sociale.

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 *ter* c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, rispettando le prescrizioni soggettive di cui al comma 1 del presente articolo; Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 *bis*, comma secondo codice civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

3. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmi tra il pubblico, senza che da tali operazioni si generi un ingresso di soggetti privati nell'assetto proprietario. È altresì vietata qualsiasi operazione sul capitale e non, che abbia l'effetto generare l'ingresso di soggetti privati nell'assetto proprietario.

4. È attribuita alla competenza degli amministratori l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

5. La deliberazione di emissione di titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata dal notaio ed iscritta, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.

Articolo 6 - DISCIPLINA DEI RAPPORTI SOCIALI E CONTROLLO -

1. Oltre l'80 % (ottanta per cento) del fatturato della società, dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'"Automobile Club" e l'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, sarà consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della società.

2. Nella gestione ed in tutte le operazioni sociali necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, le procedure del ciclo passivo per l'acquisto di beni e servizi, nonché per l'esecuzione dei lavori, dovranno essere conformi alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016.

3. L'Automobile Club esercita sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi secondo le modalità dettate dai regolamenti interni di tale Ente.

Articolo 7 - TRASFERIMENTO QUOTE SOCIALI -

1. I trasferimenti inter vivos e mortis causa delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina: Le partecipazioni sono trasferibili liberamente solo a favore: a. di altri soci aventi finalità analoghe a quelle dell'"A.C.I. (Automobile Club d'Italia)", di altri enti territoriali ad essa federati o ad essa aderenti, il tutto con esclusione di soggetti privati;

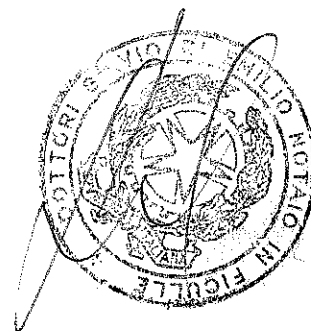
b. di enti controllanti, controllati, collegati, federati o comunque appartenenti o aderenti al medesimo gruppo o aventi finalità affine all'"A.C.I. (Automobile Club d'Italia)".

2. Al fine dell'accertamento dei requisiti sopra indicati il trasferimento è sottoposto al gradimento (non mero) dell'organo amministrativo. Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata o pec all'organo amministrativo, contenente le condizioni della cessione, in particolar modo quelle economiche, e l'identificazione del cessionario. L'organo amministrativo, dovrà accertare la sussistenza delle condizioni oggettive dettate dalla legge e dallo statuto (lettere a e b del primo comma del presente articolo) in capo al cessionario; in caso di riscontrata insussistenza dei requisiti in capo al cessionario l'organo amministrativo ne darà comunicazione al cedente, sempre a mezzo lettera raccomandata o pec, entro trenta giorni indicando nella i motivi del rifiuto.

In caso di mancato diniego entro trenta giorni dal giorno del ricevimento della *denuntiatio* il socio sarà libero di cedere la propria partecipazione al soggetto avente i requisiti di legge e di statuto.

Articolo 8 - RECESSO -

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti: a. il cambiamento dell'oggetto della società; b. la trasformazione della società; c. la fusione e la scissione della società; d. la revoca dello stato di liquidazione; e. il trasferimento della sede della società all'estero; f. l'eliminazione di una o più cause di recesso; g. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società; h. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468 cod. civ.; Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c. I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in re-



lazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c.

2. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante pec. La raccomandata o pec deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta comunicazione al registro delle imprese. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 9 - ESCLUSIONE -

1. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 10 - LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE -

1. Nelle ipotesi previste dalla legge o dallo statuto, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione (riferito al giorno della morte del socio), ovvero al momento di efficacia del recesso. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

2. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci, aventi i requisiti di statuto, proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o

mancaza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

Articolo 11 - UNICO SOCIO -

1. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Articolo 12 - ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO -

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo c.c.

Articolo 13 - AMMINISTRATORI -

1. La società è amministrata da un amministratore unico nominato dai soci ai sensi di legge. I soci, con loro decisione o riuniti in assemblea, con decisione o delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, possono disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. Il numero è determinato dall'assemblea o dai soci in sede di nomina.

2. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.

3. Gli amministratori possono essere anche non soci.

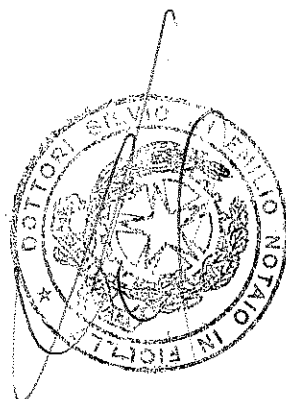
4. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi, salvo revoca anticipata o dimissioni ed il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

5. Gli amministratori sono rieleggibili.

6. I componenti dell'organo amministrativo sono scelti tra soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità ed esperienza in relazione allo specifico ufficio. Con direttiva dell'Automobile Club controllante può essere richiesto, ai fini del conferimento dell'incarico di amministratore, il possesso di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, in aggiunta a quelli di legge. L'assunzione e/o il mantenimento della carica di amministratore è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge n. 190 del 2012 e al D. Lgs. n. 39 del 2013.

7. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

8. Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli



altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

9. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, o per qualsiasi causa, inclusa la revoca o le dimissioni, viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione senza diritto di indennizzo per gli amministratori decaduti. Gli altri consiglieri devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci o all'assemblea la nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

10. Le reiterate violazioni agli obblighi in tema di controllo analogo da parte dell'Automobile Club, di cui all'articolo 6 del presente statuto costituiscono giusta causa di revoca dell'organo amministrativo.

Articolo 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

1. I soci, con loro decisione o con delibera di assemblea eleggono il presidente del consiglio di amministrazione al momento della nomina. La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Nella scelta degli amministratori dev'essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo per il genere meno rappresentato, il tutto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

2. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

3. Delle adunanze del consiglio di amministrazione deve essere redatto apposito verbale da cui sia possibile accertare le risultanze delle decisioni adottate e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle delibere dell'organo amministrativo. La relativa documentazione è conservata dalla società.

4. Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

5. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

6. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

7. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche a

trove, purch  in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

8. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

9. L'adunanza pu  tenersi, con interventi dislocati in pi  luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, con modalit  che assicurino l'effettiva partecipazione ai lavori dell'adunanza, delle quali dovr  essere dato atto nel verbale.

10. Per la validit  delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parit  di voti, la proposta si intende respinta.

Articolo 15 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO -

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione all'attivit  che costituisce l'oggetto sociale.

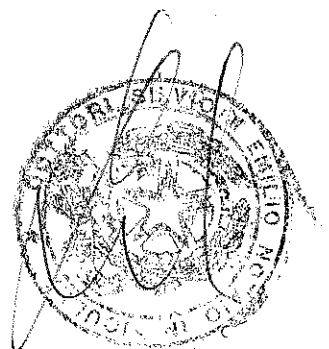
2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo attribuzione deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea o da decisione dei soci. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

3. Possono essere nominati direttori, anche generali, istitutori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri, il tutto deve essere autorizzato da delibera dell'assemblea o da decisione dei soci.

4. La nomina di direttori, istitutori o procuratori   incompatibile con quella di amministratore. I direttori, istitutori o procuratori devono avere i medesimi requisiti stabiliti dallo statuto per gli amministratori.

5. L'organo amministrativo delle Societ  deve assicurare l'efficienza, l'efficacia, l'economicit  e la trasparenza della gestione.

6. L'organo amministrativo delle Societ  esercita, in particolare, i seguenti poteri: - definisce il sistema e le regole di governo societario, assicurando, sotto la propria responsabilit , l'attuazione dei regolamenti e delle direttive dell'Automobile Club di riferimento. In ogni caso, l'organo amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di con-



trollo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate nonché delle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi; -definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della società, in coerenza con i regolamenti e con le direttive emanate dall'Automobile Club; -valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno; -definisce, in coerenza con i processi di pianificazione dell'Automobile Club espressi dal Piano della Performance dell'ACI, le linee strategiche e gli obiettivi della società e delle sue controllate, esamina e approva i budget annuali e i resoconti intermedi di gestione, ove previsti; - in caso di consiglio di amministrazione, riceve dal presidente, dall'amministratore delegato o dal direttore generale, ove nominato, in occasione delle riunioni del consiglio, e comunque con periodicità almeno quadrimestrale, un'informativa sull'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e deleghe sull'attività e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate delle società, che non siano state sottoposte a preventivo esame del consiglio; -valuta il generale andamento della gestione della società e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta dai dipendenti e se previsto dalla cda, dal presidente, dall'amministratore delegato o dal direttore generale; esamina i resoconti periodici di gestione e valuta i risultati rispetto al budget; recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali dall'Automobile Club sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale; -approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio; esamina e approva le operazioni societarie straordinarie, come definite dai regolamenti dell'Automobile Club; -formula proposte da sottoporre all'assemblea o a decisione dei soci; -predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio societario e qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale; adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti e eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento; -predispone annualmente e presenta all'assemblea dei soci, contestualmente al bilancio dell'esercizio, una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti, dando conto delle ragioni della mancata/incompleta integrazione degli eventuali ed ulteriori strumenti di governo societario con quanto disposto dai regolamenti.

ti e dalla normativa applicabile.

Articolo 16 - RAPPRESENTANZA -

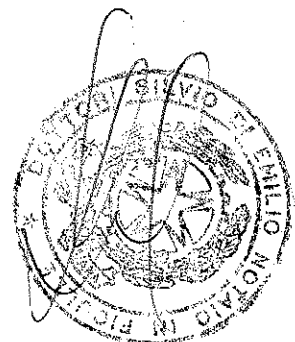
1. L' amministratore unico ha la rappresentanza della società.
2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed al consigliere delegato, se nominato.
3. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
4. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 17 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI -

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
2. Il compenso degli amministratori è determinato dai soci con decisione o con delibera dell'assemblea, rispettando il tetto massimo dettato dall'applicazione dei criteri di cui al comma 6 articolo 11 del D.Lgs n. 175 del 2016.
3. Gli amministratori della società non possono essere dipendenti dell' Automobile Club controllante e vigilante. Qualora siano dipendenti dell'ente controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'ente di appartenenza.
4. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed è parrimenti vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti dell'organo amministrativo.
5. E' comunque fatto divieto di corrispondere agli amministratori ed ai dirigenti delle società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.
6. In caso di consiglieri delegato, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina, in ogni caso nei limiti di legge e di statuto.
7. Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte della società all'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Articolo 18 - ALTRI ORGANI SOCIALI -

1. È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
2. La società può costituire comitati con funzioni consultive o di proposta nei soli limiti previsti dalla legge. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessi-



vamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Articolo 18 - ORGANO DI CONTROLLO -

1. La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.
2. Nei casi previsti dalla legge la nomina del collegio sindacale o del revisore è obbligatoria.

Articolo 19 - COMPOSIZIONE E DURATA DEL COLLEGIO SINDACALE -

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.
2. Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
3. Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 238 c.c.
4. I sindaci sono nominati dai soci con decisione o con deliberazione di assemblea. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.
5. I sindaci sono rieleggibili.
6. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, rispettando il tetto massimo dettato dall'applicazione dei criteri di cui al comma 6 articolo 11 del D. Lgs n. 1 del 2016. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è parimenti vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti dell'organo di controllo.
7. Nella scelta dei sindaci dev'essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo per il genere meno rappresentato, il tutto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Articolo 20 - CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA DEI SINDACI -

1. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.
2. Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.
3. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori co

tabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

4. I componenti di controllo sono scelti tra soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità ed esperienza in relazione allo specifico ufficio. Con direttiva dell'Automobile Club controllante può essere richiesto, ai fini del conferimento dell'incarico di amministratore, il possesso di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, in aggiunta a quelli di legge. L'assunzione e/o il mantenimento della carica di amministratore è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge n. 190 del 2012 e al D. Lgs. n. 39 del 2013.

Articolo 21 - CESSAZIONE DALLA CARICA DEI SINDACI -

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 22 - COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE -

1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. In particolare vigila: - sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti interni dell'Automobile Club; - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno adottato dalla società, nonché sul loro concreto funzionamento; - sull'idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione; - sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle sue controllate per garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

3. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.



4. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione del comitato esecutivo, ove nominato.

5. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 23 - REVISORE -

1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia, e gli stessi poteri, competenze e doveri previste per il Collegio Sindacale.

2. Non può essere nominato revisore, e se nominato decada chi si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 2409 quinquies c.c., rispettando in ogni caso quanto stabilito per il collegio sindacale.

3. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio sulla base dei criteri previsti per il collegio sindacale.

4. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

5. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

6. Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409 ter e 2409 sexies c.c.

7. Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo c.c.

8. Per quanto non espressamente previsto nello specifico il revisore si rinvia alla disciplina statutaria del collegio sindacale in quanto compatibile.

Articolo 24 - DECISIONI DEI SOCI -

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; d. le modificazioni dello statuto; e. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori.

datori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma c.c.; g. il trasferimento di indirizzo della società all'interno dello stesso comune; h. la decisione in ordine all'esclusione di un socio.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 25 - DIRITTO DI VOTO -

1. Hanno diritto di voto i soci risultanti dal registro delle imprese.
2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
3. Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 26 - DECISIONI PER ISCRITTO -

1. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del registro delle imprese alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale.

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

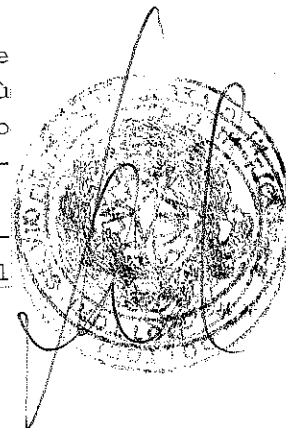
Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

3. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine stabilito.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 27 - ASSEMBLEA -

1. In tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel



territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedono e comunque con i limiti e le condizioni previste dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro quaranta giorni o entro il maggior termine previsto dalla legge.

3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal registro delle imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse regolarmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea è reputata regolarmente costituita quando ad essa partecipa la maggioranza del capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 28 - DISCIPLINA DELL'ASSEMBLEA -

1. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

3. L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, con modalità che assicurino l'effettiva partecipazione ai lavori dell'adunanza, delle quali dovrà

sere dato atto nel verbale.

Articolo 29 - DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA -

1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.
2. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
3. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

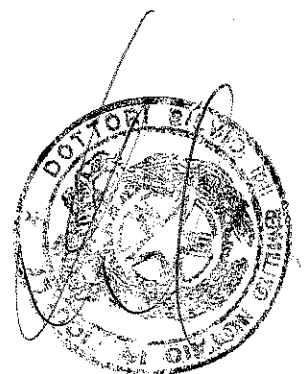
Articolo 30 - VERBALE DI ASSEMBLEA -

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato; o dal notaio, se richiesto dalla legge.
 2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
- Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente ai sensi di legge e di statuto. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
3. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 31 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI -

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
2. Nel caso di decisione dei soci, anche se assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
3. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.
4. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.
5. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso (ad esempio conflitto di interesse o morosità di un socio) si applica l'art. 2368, terzo comma c.c..

Articolo 32 - BILANCIO ANNUALE E UTILI -



1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota da destinare a riserva legale ai sensi di legge e fino al limite previsto dalla legge, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. I soci, con loro decisione o con delibera di assemblea, possono decidere di accantonare a riserva gli utili conseguiti.

Articolo 33 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e, pertanto: a. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi opportune modifiche statutarie; b. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; c. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 ter c.c.; d. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.; e. per deliberazione dell'assemblea; f. per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: - il numero ed il compenso dei liquidatori; - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; - a chi spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo;

4. La liquidazione può essere revocata con delibera dell'assemblea straordinaria, previa eliminazione della causa di scioglimento, ove ancora sussistente.

Articolo 34 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -

1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratore, sindaco o revisore (se nominati), oppure nei loro confronti che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi all'apporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla

richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale, che provvederà anche a designare il presidente del collegio stesso.

2. Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, secondo diritto, entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro rituale. Ai sensi dell'art. 35, ultimo comma, d.lgs. 5/2003 nel caso di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera. Si applicano comunque le disposizioni di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

3. Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi (2/3) dell'intero capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 35 - DISPOSIZIONI APPLICABILI -

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e qualora nulla le stesse prevedano a quelle dettate per le società per azioni, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n.175 del 2016.

Copia conforme all'originale, firmata come
per legge, composta di n. 22 pagine compresa
la presente, si rilascia per gli usi
consentiti.

Ficulle, VENTIUE FEBBRAIO DUEMILAVENTI

